



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

ALLEGATO A

<p>PIANO DI REVISIONE PERIODICA ANNO 2022 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31.12.2021</p>
--

RELAZIONE TECNICA

(Art. 20 del d.lgs. 16/08/2016 n.175, novellato dal d.lgs. n.100 del 16/06/2017)

Ponte San Pietro, 18 dicembre 2022

Indice

A) Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed indirettamente

B) Ricognizione delle partecipazioni

- 1) Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ponte San Pietro ed oggetto della presente revisione delle partecipazioni detenute in società alla data del 31.12.2021.
- 2) Dati delle società partecipate dal Comune;

C) Relazione Tecnica relativa al piano di Revisione periodica delle Società e delle Partecipazioni Societarie

PARTECIPAZIONI DIRETTE

- Anita Srl
- Unica Servizi S.p.A.
- Uniacque S.p.A.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE – (1° livello)

- Anita Srl
- Ascopiave
- Unica Sport SSD a r.l.
- Hservizi Spa
- Water Alliance
- Ingegnerie Toscane

PARTECIPAZIONI INDIRETTE – (2° livello)

- G. Eco Srl
- SABB Spa
- Edigas Srl


PARTECIPAZIONI INDIRETTE – (3° livello)

- TE.AM Spa
- G. Eco Srl

- A -

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed indirettamente

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(art. 611 e segg. della L. 190/2014)



- B -

Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ponte San Pietro ed oggetto del presente piano alla data del 31.12.2021 – Attività svolte

Il Comune di Ponte San Pietro partecipa secondo livelli differenziati, al capitale sociale delle seguenti società:

Partecipazioni dirette:

- Anita S.r.l: quota del 2,35%
- Unica Servizi Spa: quota del 10,39%
- Uniacque Spa: quota dello 0,94%
- Linea Servizi s.r.l.: quota 13,33% (Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 38 del 23 dicembre 2020 è stata approvata la perizia relativa alla vendita della partecipazione diretta di Linea Servizi srl. Nel 2021 è stata perfezionata la procedura di cessione ad Unica Servizi Spa della propria quota del 13,33%). Pertanto dal 2021 la partecipazione in Linea Servizi (poi ri-denominata Unica Sport SSD a r.l.) non è più diretta ma indiretta di 1° livello attraverso Unica Servizi Spa.

Partecipazioni indirette (1° livello):

- Anita Srl: partecipata indirettamente tramite Unica Servizi Srl che detiene il 3,63% di Anita Srl
- Hservizi Spa: partecipata indirettamente tramite Unica Servizi Srl che detiene il 70,57% del capitale sociale di Hservizi Spa
- Unica Sport SSD a r.l. (ex Linea Servizi S.r.l.): partecipata indirettamente tramite Unica Servizi Srl che detiene il 100,00% del capitale sociale di Unica Sport SSD a r.l.
- Ascopiave Spa: partecipazione indiretta attraverso Anita Srl che partecipa al capitale sociale di Ascopiave con la quota del 3,05%.

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

- Ingegnerie Toscane S.r.l.: partecipazione indiretta di 1° livello tramite Uniacque Spa che detiene l'1% della società
- Water Alliance Spa: partecipazione indiretta di 1° livello tramite Uniacque Spa che detiene il 15% della società

Partecipazioni indirette (2° livello):

- Edigas Spa: partecipazione attraverso Anita Srl ed Ascopiave Spa. Nel 2019 si è concluso il processo di razionalizzazione che ha comportato l'acquisizione del 51% di Anita Srl da parte di Ascopiave ed il conferimento del ramo d'azienda di Unigas distribuzione Srl in Edigas Spa. Da settembre 2019 Edigas Spa è la società che gestisce la rete gas metano sul territorio di Ponte San Pietro;
- SABB SPA: partecipazione indiretta tramite Unica Servizi Spa che detiene l'8,944% del capitale di SABB Spa;
- G.Eco S.r.l.: partecipazione indiretta tramite Unica Servizi Spa che detiene il 14,45% del capitale di G.Eco S.r.l.;

Partecipazioni indirette (3° livello):

- TE.A.M. Spa: partecipazione indiretta tramite Linea Servizi che detiene il 8,944 di SABB Spa, che a sua volta detiene il 49% del capitale di TE.AM Spa - (In liquidazione)
- G.Eco S.r.l.: partecipazione indiretta tramite Unica Servizi Spa e SABB Spa che detiene il 25,09% del capitale di G.Eco Srl

Le attività ad oggi svolte da tali società per il Comune di Ponte San Pietro sono le seguenti:

- Anita Srl: nessuna attività diretta. E' una società "holding" che agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale. Anita Srl detiene il 3,05% del capitale di Ascopiave Spa che a sua volta detiene il 100% del capitale sociale di Edigas, società che gestisce la rete gas metano sul territorio di Ponte San Pietro.
- Unica Servizi Spa: E' una società "holding" che agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni,

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale. Unica Servizi Spa detiene il 70,57% del capitale sociale di Hservizi e, dal 2021, il 100% del capitale sociale di Unica Servizi Sport SSD a r.l. (ex Linea Servizi Srl). Hservizi è una società alla quale il Comune di Ponte San Pietro ha affidato direttamente con la formula dell'in house, la gestione dei servizi di global service (manutenzione e gestione cimiteri – manutenzione edifici pubblici – manutenzione strade – gestione calore – gestione servizio parcheggi a pagamento) attraverso contratto di servizio mentre Unica Sport SSD a r.l. al 31 12.2021 non svolge alcuna attività diretta;

- Uniacque Spa: società sorta per la gestione del ciclo integrato dell'acqua per l'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della Provincia di Bergamo, svolge tutte le attività legate alla gestione del ciclo integrato dell'acqua (acquedotto, fognatura principale e depurazione). Dal 1° gennaio 2021 gestisce anche la rete fognaria interna del Comune di Ponte San Pietro, sino ad allora (31.12.2020), gestita dal Comune in economia;
- Hservizi: ha gestito, sino al 15.11.2019 le attività legate al gestione del ciclo integrato dell'acqua (acquedotto, fognatura principale e depurazione) ad eccezione della gestione della rete fognaria interna, gestita dal Comune in economia. Dal 2020 a seguito acquisizione del ramo d'azienda di Linea Servizi Srl, gestisce tutti i servizi sino ad allora svolti dalla medesima società service (manutenzione e gestione cimiteri – manutenzione edifici pubblici – manutenzione strade – gestione calore – gestione servizio parcheggi a pagamento) oltre agli impianti fotovoltaici acquisiti da Unica Servizi e l'osservatorio ambientale;
- Unica Sport SSD a r.l.: E' una società creata e strutturata per andare incontro all'esigenza dei Comuni soci nella gestione degli impianti e centri sportivi;
- Ascopiave Spa: Nessuna attività diretta. Detiene il 100% delle quote di Edigas Srl, società che gestisce la rete gas metano sul territorio di Ponte San Pietro;
- Edigas Spa: Da luglio 2019 a conclusione del processo di razionalizzazione che ha coinvolto Anita Srl, Unigas Distribuzione Srl ed Ascopiave Spa, Edigas Spa è la società che gestisce la rete gas metano sul territorio di Ponte San Pietro (sino alla conclusione della gara d'ambito);
- G.Eco Srl: gestisce il servizio di igiene ambientale (raccolta trasporto e smaltimento rifiuti – spazzamento strade ed aree pubbliche) e, dal 2017, anche il nuovo Centro di Raccolta (C.D.R.) di via Caproni. Il contratto di servizio scadrà a maggio 2025;
- SABB SPA - TE.A.M. Spa - - Ingegnerie Toscane – Water Alliance: Nessuna attività

- C -

**Relazione Tecnica relativa al piano di Revisione periodica
delle Società e delle Partecipazioni Societarie**

Vista la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2017, l'aggiornamento del piano di razionalizzazione approvato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, con delibera Consigliare n. 50 del 22.12.1018, la successiva revisione del 2018 approvata con delibera del Consiglio n. 42 del 21.12.2019, la successiva revisione del 2019 approvata con delibera del Consiglio n. 40 del 23.12.2020 e da ultimo la revisione al 31.12.2020 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 21.12.2021, nonché gli atti e provvedimenti assunti dal Comune di Ponte San Pietro in materia di società partecipate, con riferimento alle varie partecipazioni, si evidenzia quanto segue:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

ANITA SRL.

Dati della Società

SEDE LEGALE: via Lombardia, 27 –24027 Nembro (BG)

DATA DI COSTITUZIONE: 30.10.2009 con atto Rep. n.31417 - racc. n.14446 a rogito del Notaio Dr. Armando Santus del Collegio Notarile di Bergamo.

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03615530163

NUMERO REA: BG -393630

INIZIO ATTIVITA': 24.11.2009

DURATA: SINO AL 31.12.2050

OGGETTO SOCIALE: In base alle previsioni dell'art. 3 dello Statuto l'oggetto sociale è il seguente:
"1) La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

degli Enti locali soci. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra le partecipazioni che la società potrà assumere figurano quelle in società che operino nel campo della distribuzione locale (ivi compreso il trasporto regionale) del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie, nonché della vendita di gas naturale o di altra specie, come pure di energia elettrica. – 2) In specie, la società ha lo scopo di: a) attuare gli indirizzi strategici deliberati dagli Enti locali soci mediante l'esercizio unitario dei diritti correlati alle partecipazioni societarie assunte dalla società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell'azione amministrativa; - b) esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento relativamente all'organizzazione e gestione delle società partecipate, in conformità alle prerogative ed alla responsabilità alle stesse assegnate dalle rispettive previsioni statutarie e pattizie; - c) prestare consulenza e servizi diretti allo sviluppo ed al miglioramento organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario e commerciale, nonché prestare servizi in genere in favore delle società partecipate. – 3) La società potrà inoltre: a) assumere la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio di servizi pubblici locali, o servizi d'interesse economico generale, nell'ambito di competenza degli Enti locali soci; - b) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società partecipate, avuto riguardo alla rendita economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute; - c) prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra forma di garanzia, anche reale, a fronte di debiti propri e delle società partecipate, avuto riguardo, per queste ultime, all'entità economica ed all'importanza strategica delle partecipazioni detenute; - 4) La società potrà compiere, in via comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. – 5) In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di servizi di investimento, ai sensi del D.lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli intermediari finanziari o a soggetti iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE: Cod. ATECORI 64.2 Attività delle società di partecipazione (Holding). Trattasi in sintesi di una società capogruppo (o società madre) che controlla altre società, mediante il possesso di partecipazioni azionarie. Se la società capogruppo non svolge nessuna attività di produzione e di scambio e si limita a dirigere le società controllate, si definisce come una holding "pura" e le società controllate assumono il nome il nome di società operanti. Se invece la società capogruppo svolge anche un'attività di produzione e di scambio, si chiama holding mista. L'esercizio del controllo da parte della holding richiede teoricamente l'acquisizione del 51% del pacchetto azionario della società controllata.

CAPITALE SOCIALE: Euro 813.732,73 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': Anita Srl è una società interamente pubblica i cui soci sono: la Provincia di Bergamo (quota 0,3288%), Linea Servizi Srl (quota 3,51711%), COGEIDE Srl (quota 1,17385%),

oltre a 40 Comuni della provincia di Bergamo (compreso Ponte San Pietro) che complessivamente detengono le restanti quote pari al 94,98024% del capitale sociale

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: il Comune di Ponte San Pietro partecipa al capitale sociale di Anita Srl secondo due distinti livelli:

- a) partecipazione diretta con la quota del 2,35% del capitale sociale di Anita Srl in forza dell'atto rep. 47863 del 22 maggio 2014, rogato dal Notaio dr. Armando Santus, con il quale il Comune di Ponte San Pietro ha conferito in Anita Srl l'impianto di distribuzione gas ubicato nel territorio di Ponte San Pietro e di proprietà del Comune, sulla base della perizia di stima redatta dal dr. Guido Ascer Guetta ed approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 20.02.2014;
- b) partecipazione indiretta tramite Linea Servizi Srl (ora Unica Servizi Spa in seguito alla cessione quote nel 2021) che a sua volta detiene il 3,63% del capitale di Anita Srl;

La Società, a sua volta, detiene la partecipazione in Ascopiave, nella misura pari al 3,05% del capitale sociale.

Nel corso del 2019 la società è stata interessata dalle seguenti modifiche relative all'assetto societario:

- Con atto di fusione del 25 giugno 2019 UNIGAS DISTRIBUZIONE Srl è stata incorporata nella società ASCOPIAVE SPA, già socia di UNIGAS stessa al 48,86%. Con effetto dalla data del 1° luglio 2019
- Con atto in pari data c'è stato il conferimento del ramo d'azienda di UNIGAS DISTRIBUZIONE Srl in ASCOPIAVE SPA e da questa nella società EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPA, già posseduta al 100% da Ascopiave. Dal 1° luglio 2019 quindi UNIGAS DISTRIBUZIONE è ufficialmente cessata, con conseguente cessazione degli organi di governo e controllo;
- Conseguentemente Anita Spa dal 1° luglio 2019, non ha più alcuna partecipazione in UNIGAS ma possiede, in concambio, 7.149.505 azioni di Ascopiave Spa, pari al 3,05% del capitale di Ascopiave stessa;
- In data 31 luglio 2019, in ottemperanza al dettato del Decreto Madia, Anita Srl ha provveduto a liquidare i Soci Minori e il Comune di Gandino e la società COGEIDE S.p.A. Questi ultimi avevano manifestato volontà di recedere dalla società già in seguito all'aumento di capitale (con introduzione di nuovi soci) avvenuto nel 2014. A seguito della liquidazione dei Soci Minori e di Gandino e Cogeide, non avendo dovuto attingere al capitale sociale che, pertanto, è rimasto invariato e pari ad Euro 813.732,73, le quote dei soci rimanenti sono state ricalcolate.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: mera società a partecipazione pubblica, ex art. 2, comma 1, lett. n), D.lgs. 175/2016.

Controllo pubblico (insussistente): Anita s.r.l. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c. (e dunque alla disponibilità, da parte di un socio, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o comunque di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in sede assembleare), nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Sotto altro profilo, alla luce dello statuto vigente, data d'entrata in vigore del D.lgs. 100/2017 (Decreto correttivo ed integrativo del D.lgs. 175/2016), Anita s.r.l. ha, quale oggetto prevalente, la gestione di partecipazioni societarie e non riveste i caratteri di società "in house" delle amministrazioni socie.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anita s.r.l. è stata costituita nell'autunno del 2009 nel contesto ed in funzione della più ampia operazione di riorganizzazione di Unigas Distribuzione s.r.l. e privatizzazione di Bluemeta S.p.A., società aventi ad oggetto - la prima - il servizio di distribuzione locale del gas naturale e - la seconda - la vendita di gas naturale ed energia elettrica, in precedenza costituite mediante l'aggregazione delle società che i rispettivi Comuni bergamaschi (in buona sostanza gli attuali soci di Anita s.r.l.) avevano proceduto a costituire al fine di conformarsi all'obbligo di trasformazione in società delle preesistenti aziende speciali o gestioni comunali dirette, come prescritto dall'art. 15, comma 1, D.lgs. 164/2000.

In particolare, poiché la riorganizzazione di Unigas Distribuzione s.r.l. ha comportato l'apertura della compagine societaria ad un socio industriale selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica (Ascopiave S.p.A.), al quale è stato assegnato poco più del 48% del capitale sociale, i Comuni (anche in via indiretta, per il tramite delle società a capitale pubblico socie di Anita s.r.l.) hanno inteso conferire le loro quote ad Anita, quale holding dell'insieme delle amministrazioni già socie di Unigas Distribuzione s.r.l. (ad Anita s.r.l. fa capo il 51,1352% del capitale della società), così da poter esercitare in maniera efficace, coordinata e stabile le prerogative di soci di maggioranza assoluta di Unigas Distribuzione s.r.l., assicurando agli Enti locali l'effettivo controllo sull'erogazione dei servizi a rete espletati, così come sulla proprietà e gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni, preordinate all'esercizio di servizi pubblici locali e servizi d'interesse economico generale.

La costituzione ed il mantenimento delle partecipazioni comunali in Anita s.r.l. ha dunque corrisposto all'esigenza di preservare, in modo duraturo, la maggioranza pubblica locale nel capitale sociale di Unigas Distribuzione s.r.l., altrimenti potenzialmente pregiudicata dalla parcellizzazione delle quote pubbliche.

Di talché, con espresso riferimento al vincolo finalistico di cui all'art. 3, comma 27, legge 244/2007, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, D.lgs. 175/2016, nelle deliberazioni consiliari d'autorizzazione alla costituzione di Anita s.r.l., così come nei piani operativi di razionalizzazione, le Amministrazioni socie hanno avuto modo di chiarire che la Società configura uno strumento imprescindibile per l'esercizio del controllo coordinato e congiunto nei confronti di Unigas Distribuzione s.r.l. e, per ciò stesso, ha ad oggetto attività strettamente inerenti alle competenze amministrative degli Enti locali soci, poiché la società controllata è affidataria del servizio d'interesse economico generale di distribuzione del gas naturale (servizio che, per inciso, deve necessariamente essere gestito mediante l'affidamento ad Unigas Distribuzione s.r.l., poiché ai sensi dell'art. 24, D.lgs. 93/2011, nelle more delle gare d'ambito è precluso ai singoli Comuni di procedere ad una diversa modalità d'affidamento del servizio e sono per ciò stesso prorogate le concessioni già assentite dai medesimi singoli Comuni).

Successivamente, nel corso del 2014, in coerenza con l'oggetto sociale di Anita s.r.l., le Amministrazioni comunali titolari del servizio di distribuzione del gas naturale affidato in gestione ad Unigas Distribuzione s.r.l. hanno proceduto al conferimento ad Anita s.r.l. (mediante aumento di capitale in natura) della porzione, di loro proprietà, delle reti ed impianti preordinati all'esercizio del servizio di distribuzione del metano (sulla trasferibilità a società pubbliche proprietarie delle reti di tali beni del patrimonio pubblico non disponibile si veda il parere n. 295, del 3.7.2013, della Corte dei Conti – Sezione Regione di Controllo per la Lombardia).

La rispondenza della partecipazione in Anita s.r.l. ai presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, D.lgs. 175/2016, non può che essere distintamente presa in esame a seconda che l'amministrazione socia (direttamente od indirettamente, per il tramite di Cogeide S.p.A. e Linea Servizi s.r.l.) sia ente concedente del servizio di distribuzione del gas naturale gestito da Unigas Distribuzione s.r.l. (ed abbia conferito in Anita s.r.l. la proprietà della porzione di reti ed impianti già nella titolarità comunale) ovvero un ente non titolare di un servizio gestito da Unigas Distribuzione s.r.l. (come è per la Provincia e diversi Comuni soci minori).

Nel primo caso, Anita s.r.l. funge tutt'ora da holding pubblica per l'esercizio congiunto delle prerogative di socio pubblico di Unigas Distribuzione s.r.l. (ora Ascopiave Spa) e, a cascata, per il controllo sulla gestione del servizio d'interesse economico generale della distribuzione locale del gas naturale nei territori dei Comuni originari soci di Unigas Distribuzione s.r.l. (ora Ascopiave Spa) ed oggi soci indiretti, attraverso la partecipazione al capitale di Anita s.r.l.

Nel secondo caso, invece, la partecipazione al capitale di Anita s.r.l. non inerte al perseguimento di finalità istituzionali proprie dell'amministrazione socia, poiché il servizio di distribuzione del gas

naturale è gestito da un operatore diverso da Unigas Distribuzione s.r.l. (ora Ascopiave Spa) oppure il servizio di distribuzione del gas è estraneo alle finalità istituzionali, per come individuate dal testo unico degli enti locali, di cui al D.lgs. 267/2000.

Pertanto:

- con riguardo ai Comuni per conto dei quali Unigas Distribuzione (ora Ascopiave Spa) gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale (a maggior ragione se gli stessi Comuni hanno conferito ad Anita la titolarità della porzione di rete già di proprietà comunale), il mantenimento della partecipazione nel capitale di Anita s.r.l. trova riscontro nelle previsioni dell'art. 4, commi 1 e 2, lettera a), D.lgs. 175/2016 (essendo strettamente correlato all'espletamento di un servizio d'interesse economico generale del quale i Comuni sono enti concedenti);

- mentre, a meno di una diversa e specifica valutazione strategica compiuta dal singolo ente, con riguardo alle rimanenti amministrazioni socie, non titolari di servizi gestiti da Unigas Distribuzione s.r.l. (ora Ascopiave Spa), si deve ritenere che il mantenimento della partecipazione in Anita s.r.l. non sia compatibile con i presupposti di cui al predetto art. 4 del D.lgs. 175/2016.

Il Comune di Ponte San Pietro rientra nella prima tipologia di Enti.

A decorrere dal 1° luglio 2019 Unigas Distribuzione S.r.l. è cessata. Ciò a seguito dell'atto di fusione in data 25.6.2019 con cui Unigas Distribuzione S.r.l. è stata incorporata nella società Ascopiave Spa, già socia di Unigas. Con atto di conferimento nella medesima data, Unigas Distribuzione S.r.l. è stata conferita da Ascopiave Spa alla società Edigas - Esercizio Distribuzione Gas Spa, già posseduta al 100% da Ascopiave Spa.

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Con riferimento all'art. 5, comma 1, D.lgs. 175/2016, si osserva quanto segue.

Anzitutto è da escludersi la percorribilità dell'internalizzazione dell'attività svolta da Anita s.r.l. per due ordini di considerazioni:

- in primo luogo tenuto conto della ragione fondante di Anita s.r.l., ovvero l'esigenza di costituire un soggetto per lo stabile esercizio congiunto del controllo su Unigas Distribuzione s.r.l., la riassegnazione delle quote di Unigas ai Comuni soci, che conseguirebbe dallo scioglimento di Anita s.r.l., comporterebbe la parcellizzazione delle partecipazioni e l'indebolimento della parte pubblica, che potrebbe coordinarsi solo in virtù di accordi pattizi, inidonei a garantire in termini reali, e non meramente obbligatori, il coordinamento tra i soci;
- in secondo luogo, avuto riguardo alla disciplina sulla definizione dei rimborsi posti a carico degli aggiudicatari delle gare d'ambito, la reintegrazione della proprietà pubblica delle reti di

distribuzione del gas in capo ai Comuni implicherebbe l'impossibilità di valorizzare tali reti secondo i criteri di stima industriale di cui agli artt. 5 e 6 del DM 226/2011, comportando una significativa perdita economica per i Comuni, che dovrebbero porre a disposizione tali beni a fronte di un canone rapportato al ben più contenuto valore di "RAB" (ovvero il valore parametrico adottato dall'Autorità dell'Energia ai fini tariffari).

Tanto meno appare praticabile l'esternalizzazione dell'attività, poiché le funzioni di holding di partecipazioni societarie e di proprietaria delle reti non possono che essere svolte dalla società pubblica all'uopo costituita e partecipata dai Comuni che ivi hanno conferito la proprietà delle partecipazioni societarie e delle reti.

Da ultimo, con riguardo all'art. 5, comma 2, D.lgs. 175/2016, si precisa che Anita s.r.l. non è destinataria di alcun aiuto di stato o comunque di alcuna erogazione riconosciuta dalle amministrazioni socie a compensazione della missione d'interesse generale espletata.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione.

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, quantomeno con riferimento ai Comuni titolari delle gestioni in origine affidate ad Unigas Distribuzione s.r.l. (o, comunque, che abbiano conferito la proprietà delle reti di distribuzione del gas ad Anita s.r.l.) l'attività di Anita s.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del D.lgs. 175/2016.

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La Società non necessita dell'impiego di lavoratori dipendenti (la gestione del servizio di teleriscaldamento di Alzano Lombardo è svolta mediante appalti di servizi assegnati a terzi).

Di talché l'ordinaria gestione amministrativa della Società è assicurata dall'amministratore unico, che svolge tale funzione a fronte del compenso deliberato dall'assemblea dei soci.

Siffatte considerazioni trovano peraltro conforto nella costante interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell'art. 1, comma 611, legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle Sezioni Regioni di Controllo della Corte dei Conti quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, con risparmio sull'altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti – Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti – Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015).

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

I Comuni soci non partecipano ad altre società aventi il medesimo prevalente oggetto sociale di Anita s.r.l.

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12^{quinqies}, D.lgs. 175/2016, tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, nonché avuto riguardo all'oggetto ed attività prevalenti di Anita s.r.l., il fatturato della Società viene individuato nella somma dei ricavi iscritti ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi) e dei proventi da partecipazioni in imprese controllate (ovverosia i dividendi distribuiti dalla controllata Unigas Distribuzione s.r.l.), parimenti riportati nel conto economico.

Il riferimento temporale è al triennio precedente.

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in forza della deroga prevista dall'art. 26, comma 12^{quater}, D.lgs. 175/2016, poiché la società è strumento necessario per garantire il controllo di Unigas Distribuzione s.r.l. (ora Edigas Spa), affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché per la messa a disposizione della medesima controllata delle reti ed impianti di distribuzione del gas naturale, già di proprietà dei Comuni soci ed in seguito conferiti alla stessa Anita, quale società proprietaria delle reti.

In ogni caso, con la sola eccezione del bilancio chiuso al 30.6.2014, la società ha sempre conseguito utili, fin dal primo esercizio d'attività.

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Come s'è già avuto di illustrare, la Società non necessita di dipendenti ed è retta da un amministratore unico; sono inoltre in corso trattative con il Comune di Alzano Lombardo al fine di ripristinare le condizioni di economicità della gestione del servizio di teleriscaldamento, con riserva di domandare la risoluzione del contratto ove tali interlocuzioni non dovessero avere l'esito auspicato (l'obiettivo tendenziale è dunque di addivenire ad un azzeramento della relativa marginalità negativa, dell'ammontare annuo di circa 80.000 euro).

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La Società è essa stessa il risultato di un processo di aggregazione di società aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, non sussiste la necessità d'ulteriori aggregazioni, poiché la controllata Edigas s.r.l. già opera a livello sovracomunale, all'interno del perimetro di tre ambiti territoriali minimi.

La situazione attuale è il frutto del piano di razionalizzazione concluso nel 2019 con la cessione del 51% del proprio capitale ad Ascopiave e con la cessione del ramo d'azienda di Unigas Srl in Edigas Spa

La partecipazione nella società viene quindi mantenuta.

In merito alla sussistenza dei requisiti che consentono la partecipazione in Anita Spa si riporta di seguito il testo integrale della risposta formulata al MEF nel mese di settembre 2020:

“In riscontro alla Vostra comunicazione di cui all'oggetto, nell'intento di chiarire le ragioni del mantenimento della partecipazione della scrivente Amministrazione nella società Anita S.r.l., C.F. 03615530163, con sede legale in Nembro (BG), via Lombardia n. 27, esponiamo quanto segue.

Premessa

Preliminarmente si ritiene opportuno riepilogare i fatti rilevanti che hanno portato all'attuale assetto societario.

La società Anita S.r.l è stata costituita in data 30 ottobre 2009, al fine di raggruppare gli Enti territoriali che, prima di allora, detenevano individualmente partecipazioni di minoranza in Unigas Distribuzione S.r.l., società operante nell'ambito della distribuzione del gas a mezzo reti urbane nel territorio dei Comuni soci.

Nell'ottica di promuovere un'aggregazione, furono infatti conferite in un unico soggetto, appunto Anita S.r.l., le partecipazioni dei soci pubblici in Unigas Distribuzione S.r.l., con il comune obiettivo di esercitare un centro di controllo e, così, rendere alla collettività un servizio di interesse generale a prezzi competitivi.

In esito a tale operazione, Anita S.r.l. si trovò a detenere il 94,96% del capitale sociale di Unigas Distribuzione S.r.l.; successivamente quest'ultima selezionò un *partner* privato strategico interessato ad entrare nella propria compagine sociale come socio di minoranza; la procedura si concluse con l'ingresso di Ascopiave S.p.A., società operante nell'attività di distribuzione ed erogazione di gas naturale a livello nazionale, la quale nel gennaio 2011, tramite sottoscrizione di un aumento di capitale, assunse una partecipazione di Unigas Distribuzione S.r.l. pari al 48,865% del capitale sociale. Il

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

restante 51,135% restava invece in capo ad Anita S.r.l., essendo stati nel frattempo liquidati gli altri soci non pubblici di Unigas Distribuzione S.r.l..

Con effetto dal 1° luglio 2019, infine, ebbe luogo la fusione per incorporazione di Unigas Distribuzione S.r.l. nella società Ascopiave S.p.A., della quale Anita S.r.l. acquisiva in tal modo una partecipazione pari al 3,05% del capitale sociale; inoltre, con atto immediatamente successivo, Ascopiave S.p.A. conferì in Edigas Esercizio Distribuzione S.p.A., società dalla stessa interamente partecipata, il ramo d'azienda già appartenente a Unigas.

Premesso tale doveroso *excursus* storico inerente la struttura societaria di Anita S.r.l., quanto invece al suo oggetto sociale, *“La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli enti locali soci, direttamente, indirettamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli enti locali soci”*.

Tra le partecipazioni che la società potrà assumere *“figurano quelle in società che operano nel campo della distribuzione locale (ivi compreso il trasporto regionale) del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie, nonché della vendita di gas naturale, o di altra specie, nonché di energia elettrica”*.

In particolare, lo scopo della società consiste: (i) nell' *“attuare gli indirizzi strategici deliberati dagli enti locali soci mediante l'esercizio unitario dei diritti correlati alle partecipazioni societarie assunte dalla società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell'azione amministrativa”*; (ii) nell' *“esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento relativamente all'organizzazione e gestione delle società partecipate, in conformità alle prerogative ed alla responsabilità alle stesse assegnate dalle rispettive previsioni statutarie e pattizie”*; (iii) nel *“prestare consulenza e servizi diretti allo sviluppo ed al miglioramento organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario e commerciale, nonché prestare servizi in genere in favore delle società partecipate”*.

La società potrà, ancora, *“assumere la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio di servizi pubblici locali, o servizi d'interesse economico generale, nell'ambito di competenza degli enti locali soci”* ed altro ancora.

Pertanto, nonostante Anita S.r.l. sia configurata come *holding* per l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società esercenti attività di erogazione di servizi pubblici locali o di interesse economico generale, tuttavia il suo oggetto sociale effettivo non risulta coincidere meramente con quello di *holding* finanziaria in senso stretto.

Si segnala infatti come ancora nel maggio 2014, dunque in epoca relativamente recente, sia stato sottoscritto un rilevante aumento del capitale sociale di Anita S.r.l., tramite conferimento in natura alla stessa delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale.

Inoltre la società è stata, sino a poco tempo fa, anche concessionaria, mediante affidamento diretto, del servizio di vendita di calore in teleriscaldamento presso il Comune di Alzano Lombardo.

Non meno ragguardevole appare il profilo relazionale di Anita S.r.l., che pure promuovendo l'innovazione dell'attività e dei sistemi gestionali nel suo complesso, mantiene forte il radicamento sul territorio di riferimento, è collegata alla realtà locale ed intende garantire, come ha sempre fatto, il contatto diretto con i Comuni soci, ai fini della partecipata e trasparente gestione di risorse, come segno distintivo e prerogativa indefettibile del proprio *modus operandi*.

Va infine sottolineato lo stato di benessere della società, che ha chiuso il bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 con un attivo di quasi un milione di euro.

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

Ultimamente, Codesto Spettabile Ministero ha comunicato alla scrivente Amministrazione di avere riscontrato che il mantenimento della partecipazione “*appare in contrasto (...) con l’articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP che prescrive, invece, per tali partecipazioni, l’adozione di misure di razionalizzazione*”, sotto i seguenti profili:

- (i) partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del TUSPP;
- (ii) partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti.

Tanto premesso in fatto, ci accingiamo a dare una risposta in ordine ai profili segnalati, nella seguente duplice trattazione.

I.

Sul primo profilo: “Art. 20, comma 2, lettera a), del TUSP – Partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del TUSP”.

I.1. Il d.lgs. n. 175/2016 (T.U. delle società a partecipazione pubblica), all’art. 20 comma 2 lett. a), prevede che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni delle Amministrazioni nelle società che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 dello stesso TUSPP.

La questione centrale della vicenda risiede dunque nella corretta interpretazione della norma contenuta nell’art. 4.

La disposizione, assai nota, impone la dismissione delle partecipazioni qualora sia travalicato un doppio ordine di limiti: (i) quello funzionale, detto anche “vincolo di scopo” (comma 1), (ii) nonché quello dell’oggetto sociale, detto anche “vincolo di attività” (comma 2).

Pertanto, al fine di valutare l’ammissibilità della partecipazione, il primo criterio da considerare è quello funzionale, per cui sono ammesse le partecipazioni in società le cui attività di produzione di beni e servizi siano “strettamente necessarie” per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente partecipante.

Ebbene, dato che il requisito della stretta necessità non è comunemente inteso in maniera rigoristica, ma va interpretato nel senso che la detenzione della partecipazione debba apparire come lo strumento in assoluto più idoneo a perseguire le finalità istituzionali dell’Ente, anche se non indispensabile, ciò comporta un’estensione dell’area di ammissibilità delle partecipazioni.

Ogni Ente traduce i fini istituzionali tipici, preordinati dal quadro ordinamentale vigente, in propri obiettivi, stabilendo le finalità dell’azione amministrativa ed individuando gli ambiti di operatività dell’azione stessa; tra questi, per i Comuni, figurano, ex art. 13 d.lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali), le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio, i settori organici inerenti i servizi alla persona e alla comunità, l’assetto del territorio, lo sviluppo economico, servizi pubblici, valorizzazione del proprio patrimonio.

È allora chiaro come l’Amministrazione, non essendo dotata ontologicamente di un sistema organizzativo in grado di operare in maniera articolata in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati, possa necessariamente servirsi di una struttura societaria quale quella di specie.

In particolare, tramite la partecipazione nella società in argomento, l’Amministrazione intende garantire una gestione coordinata del servizio (funzionale alla distribuzione del gas naturale), che rappresenta certamente la forma più idonea a perseguire le finalità istituzionali dell’Ente, che non avrebbe altro mezzo in grado di consentire l’efficientamento delle risorse a parità di costi sopportati e di risultati conseguiti.

Sul punto è stato anche ritenuto che “*il rapporto di strumentalità fra i servizi da prestare ed il perseguimento dell’interesse pubblico non può essere inteso in termini di mera sostituzione della nuova società nei compiti propri dell’ente pubblico che*

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

ne detiene il capitale, ma può realizzarsi anche quando l'attività di impresa, oltre a produrre un utile, sia strettamente correlata alle funzioni istituzionali di quest'ultimo" (Tar Lombardia-Milano, sez. I, 5 dicembre 2012, n. 2911), circostanze che appunto ricorrono nel caso di specie.

Dopodiché e fermo restando la sussistenza del riferito limite funzionale, le attività sociali ammissibili sono specificate nelle cinque categorie di cui al secondo comma dell'art. 4 (limite dell'oggetto sociale), tra cui figura, alla lettera a), l'attività di "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

Preliminarmente Codesto Spettabile Ministero evidenzia che la natura di *holding* della società Anita potrebbe contrastare con la sua riconducibilità allo svolgimento di attività che realizzano servizi di interesse generale.

Va tuttavia segnalato che per identificare l'ambito di operatività di un'impresa non basti fare riferimento al codice ATECO, che rivela soltanto il settore di attività prevalente, ma occorra indagare l'attività sociale con riguardo all'oggetto sociale effettivo.

Ebbene, da un'analisi in concreto dell'attività svolta, pare possibile sostenere che Anita s.r.l. non configuri una società meramente patrimoniale.

In primo luogo, infatti, essa è stata affidataria del servizio di produzione di calore in teleriscaldamento nel Comune di Alzano Lombardo per un quinquennio; benché attualmente Anita s.r.l. non stia svolgendo in concreto tale attività, non si può certo dire che la società sia inattiva, atteso che essa possiede le competenze e gli strumenti necessari per espletare tali funzioni.

In secondo luogo, in quanto proprietaria degli impianti di distribuzione del gas naturale conferiti originariamente dai singoli Enti territoriali (la circostanza rileva anche per quanto si dirà al paragrafo I.2. che succede), Anita S.r.l. ha contribuito a svolgere un'efficace opera di unificazione della proprietà della rete, di certo funzionale ad una migliore erogazione del servizio.

Inoltre Anita S.r.l., come premesso in fatto, oggi partecipa al capitale sociale di Ascopiave S.p.A., società *leader* nell'attività di distribuzione del gas naturale, così svolgendo, di fatto, una importante funzione di indirizzo e di condivisione nella gestione del servizio stesso.

Tutto ciò, ad avviso dell'esponente, legittima il mantenimento della partecipazione nella società Anita S.r.l., in quanto rispondente agli obiettivi dell'Ente territoriale, perseguiti mediante una valorizzazione della rete di distribuzione e consistenti, in ultima analisi, nella soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, anche tramite un efficientamento del servizio di distribuzione.

I.2. Detto questo, per giustificare il mantenimento di una partecipazione pubblica in una società, oltre a dimostrare che si tratti di partecipazioni societarie ammissibili, per le finalità perseguite dall'Ente e per l'attività svolta, ai sensi dell'art. 4 del TUSPP, si può anche individuare nella società partecipata lo svolgimento di un'attività tra quelle ammesse in deroga dallo stesso articolo.

Il rigore dell'art. 4, comma 1 e 2, è infatti attenuato nell'ambito dello stesso TUSPP, che ammette numerose deroghe *ex lege* ai vincoli, di finalità e di oggetto, sopra menzionati.

Le deroghe riguardano una serie di attività (e quindi di oggetti sociali) e non richiedono – per la costituzione (ovvero il mantenimento, come si vedrà qui di seguito) di società aventi questi determinati oggetti sociali – una motivazione in termini di "stretta necessità" (così come previsto al comma 1 cit.), come invece avviene per le categorie generali di società in mano pubblica elencate nel secondo comma dell'art. 4.

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

Tra queste deroghe merita anzitutto di essere richiamato il terzo comma dell'art. 4 TUSPP, secondo cui "Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi investitore di mercato".

La norma potrebbe alimentare il dubbio che la partecipazione societaria in oggetto sia consentita solo se l'acquisizione avvenga in futuro, con esclusione quindi del mantenimento della quota. In realtà, secondo autorevoli commentatori della norma in esame, tale interpretazione è da escludersi, vista anche la *ratio* dell'intervento normativo, volto al riordino dell'intera disciplina delle società a partecipazione pubblica, che non renderebbe giustificata una così totale differenziazione che si verrebbe a creare qualora si consentisse l'interpretazione restrittiva. Va poi considerato che la soluzione che riscontra la possibilità di un mantenimento della partecipazione societaria si inserisce meglio nella rubrica dell'articolo, che menziona non soltanto l'acquisizione, ma anche la gestione, così conformandosi all'indirizzo di chi vede nella novella l'intento di riorganizzare la disciplina in maniera omogenea ed armonica.

Ciò posto, detta disposizione è pertanto diretta ad incentivare la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni, fattispecie quest'ultima nell'ambito della quale non può che rientrare, come accaduto nel caso di specie, anche il conferimento nella società degli impianti di distribuzione del gas naturale e così la loro valorizzazione.

Il concetto di valorizzazione è un concetto ampio, suscettibile di essere declinato in svariati modi, purché non si tradisca il fine ultimo della norma, che è quello di elevare, promuovere, ottimizzare il patrimonio dell'Ente.

Si consideri inoltre che anche il requisito posto dalla norma in esame, ossia che la società destinataria della partecipazione abbia quale oggetto sociale quello della valorizzazione del patrimonio della Amministrazioni, risulta pienamente rispettato.

Infatti, dall'oggetto sociale di Anita S.r.l. richiamato in premessa, si evince agevolmente la pertinenza dell'attività esercitata dalla società conferitaria, volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare detenuto.

Quanto infine al fatto che anche una rete di distribuzione del gas sia qualificabile come "bene immobile", la giurisprudenza ha recentemente ritenuto che "ha natura di bene immobile tutto ciò che rispetto al suolo o al fabbricato al quale è asservito sia fisso e permanente, non potendo quindi revocarsi in dubbio il legame esistente tra le reti di distribuzione del gas e il suolo in cui esse sono incorporate ... [trattandosi di] terreni di proprietà del Comune" (Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 588).

Pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero ritenuti insussistenti i presupposti per l'operatività dell'art. 4 comma 1 e 2 lettera a) del TUSPP, ad ogni modo e subordinatamente troverebbe applicazione la previsione derogatoria di cui al successivo comma 3 che si è appena passato in rassegna.

I.3. Ulteriore deroga che - in via ulteriormente subordinata - potrebbe essere applicabile al caso di specie, è quella prevista dal quinto comma dell'art. 4 TUSPP¹, in base al quale possono esistere società finanziarie di gestione di partecipazioni societarie di Enti locali (c.d. società holding).

¹ Secondo cui "Fatte salve le diverse previsioni di legge regionale adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

L'art. 4 comma 2 lett. d) prevede infatti che le Amministrazioni pubbliche possano costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società che svolgano attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni ...". Il successivo comma 5 prevede che per il tipo di società prefigurato dalla lettera d) (società strumentale *in house*) non valga il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società nell'ipotesi in cui la società *in house* abbia quale "oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali ...".

Anita S.r.l. parrebbe potersi configurare quale società *in house* dei Comuni che vi partecipano (nella forma cd. frazionata dato che essa si pone come *in house* rispetto ad una pluralità di Enti pubblici soci) in quanto vengono soddisfatti i tre requisiti, individuati dapprima dalla giurisprudenza e ora dallo stesso TUSPP, la cui contemporanea sussistenza è richiesta ai fini della qualifica di società *in house*.

Tali requisiti sono:

- (i) la proprietà pubblica della società, integrato nel caso di specie dal fatto che il capitale sociale di Anita S.r.l. è interamente detenuto dai Comuni;
- (ii) il controllo analogo, che consiste nel potere, in capo all'Amministrazione pubblica, di esercitare un'influenza determinante sulla partecipata, nel caso di specie esercitato nella forma "congiunta", dato che la società è partecipata da plurimi Enti locali;
- (iii) la destinazione prevalente che si attua nel momento in cui oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'Ente pubblico o dagli enti pubblici soci (si veda l'art. 16 co. 3 TUSPP).

Pertanto, qualificando Anita S.r.l. quale società *in house* dei Comuni soci, potrebbe essere configurabile nei suoi confronti la possibilità di acquisire (e mantenere) partecipazioni in altre società (ai sensi della deroga prevista dall'art. 4 co. 5 TUSPP), nel momento in cui venga ritenuto che la stessa appartenga alla categoria delle *holding* pubbliche che si occupano in maniera esclusiva della gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali.

1.4. Il tutto senza considerare, infine, la portata applicativa della deroga posta dal comma 9 *bis* dell'art. 4 TUSPP, ai sensi del quale "è fatta salva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete (...), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica" e fatte salve le previsioni dell'art. 16 TUSPP in materia di società *in house*.

*

Conclusivamente, la disamina fin qui svolta conduce ad affermare l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione, così come previsti all'art. 20 co. 2 lett. a) del TUSPP:

- (i) Primariamente, a causa del pieno rispetto dei limiti imposti per la costituzione (ovvero il mantenimento) della partecipazione societaria, ossia del "vincolo di scopo" e del "vincolo di attività" di cui ai commi 1 e 2 lett. a) dell'art. 4 del TUSPP;



SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

- (ii) Ad ogni modo e subordinatamente, per l'applicabilità al caso di specie del regime derogatorio *supra* menzionato e previsto dallo stesso art. 4 (con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 9 *bis*).

II.

Sul secondo profilo: "Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP – Partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti".

Quanto poi al fatto che la società risulti priva di dipendenti, si osserva in sintesi quanto segue.

Attualmente Anita S.r.l. non ha assunto lavoratori dipendenti a titolo subordinato perché ha preferito conferire incarichi sulla base di strumenti più duttili e flessibili come le collaborazioni esterne ed i contratti di servizio, in linea con gli indirizzi forniti dalle Amministrazioni che la partecipano.

L'essersi avvalsa di collaboratori, piuttosto che di dipendenti, ha abbattuto enormemente i costi fissi della società e le ha inoltre consentito di chiudere sempre il bilancio con un attivo rilevante.

Inoltre i costi per gli Amministratori (*rectius* l'Amministratore) non incidono in maniera gravosa sul bilancio del Comune, essendo stati contenuti nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica e del principio di economicità dell'Azione amministrativa che devono sempre indirizzare la modalità di svolgimento della partecipazione pubblica in una società.

Ciò detto, la scrivente Amministrazione ritiene che l'assenza, nei collaboratori di Anita S.r.l., del carattere della subordinazione, non possa, da sola, caratterizzare una inattività della società, attività invece ampiamente dimostrata ed espletata, per scelta, anche attraverso l'assistenza delle prestazioni di lavoratori autonomi.

Conclusivamente, si ritiene di avere giustificato anche il rispetto del criterio sussidiario di cui alla lettera b) dello stesso co. 2 dell'art. 20 TUSPP, essendo possibile valutare come, complessivamente, le partecipazioni sociali non siano solamente ammissibili, ma si mostrino anche in linea con le esigenze di efficientizzazione dell'azione amministrativa oltre che di contenimento dei costi delle società partecipate.

Nell'auspicare di avere prospettato un quadro sufficientemente esaustivo in ordine a quanto oggetto di chiarimento da parte di Codesto Spettabile Ministero, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e necessità, e con l'occasione si porgono distinti saluti."

UNICA SERVIZI SPA

Dati della Società

SEDE LEGALE: via Privata Bernasconi, 13 –24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII° (Bg)

DATA DI COSTITUZIONE: 15/11/2007

FORMA GIURIDICA: Società per Azioni

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 034328660163

NUMERO REA: BG -378765

INIZIO ATTIVITA': 01.01.2012

DURATA: SINO AL 31 dicembre 2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE-OGGETTO SOCIALE: Cod. ATECORI 36

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

La società ha per oggetto le seguenti attività, da rendere prevalentemente, in via diretta o tramite società partecipate a favore degli enti pubblici soci:

- 1) la gestione di attività connesse al ciclo idrico integrato dell'acqua
- 2) la progettazione e la realizzazione di impianti idrici, di fognatura, di depurazione e del gas in proprio e per conto terzi;
- 3) la realizzazione e gestione di opere e impianti per il teleriscaldamento o la produzione combinata di calore ed energia elettrica, ai fini della distribuzione di calore per uso domestico e/o industriale;
- 4) la prestazione di servizi in materia di risparmio energetico e relativi controlli;
- 5) l'installazione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo di centrali termiche, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo inclusa la realizzazione e la gestione di impianti a rete;
- 6) la progettazione, attuazione e la successiva gestione di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
- 7) gestione dei fanghi di depurazione ivi compreso il loro trattamento, recupero, riutilizzo anche a fini economici;
- 8) raccolta, anche mediante differenziazione, recupero, trasporto, gestione delle piazzole di raccolta e smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche mediante la gestione degli impianti a tecnologia complessa; ivi compresi lo spazzamento, la pulizia, il lavaggio ed il diserbo di strade ed aree pubbliche, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- 9) l'erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento, l'innocuizzazione e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti da terzi, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; - l'erogazione al servizio di autotrasporto anche per conto terzi, di merci quali materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- 10) l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, derattizzazione e anti larvali, i trattamenti antiparassitari del Verde, la pulizia dei mercati, lo smaltimento delle carni infette;
- 11) attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente ove necessario anche con la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- 12) la gestione dei servizi concernenti la distribuzione e la cessione di energia elettrica, comprensivi dell'autoproduzione, dell'acquisto, del trasporto, della trasformazione e della vendita della stessa, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; anche finalizzata al risparmio energetico ed all'uso di fonti rinnovabili;
- 13) la gestione delle reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici e in genere di regolazione del traffico urbano ed extraurbano, nonché delle linee aeree per i servizi filoviari, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- 14) l'esercizio in Italia e all'estero delle attività nel campo degli altri servizi a rete, comprese le attività di progettazione installazione, manutenzione, sviluppo, allacciamento, gestione, fornitura, vendita, esercizio di servizi pubblici e privati di telecomunicazioni compreso l'affitto a terzi di reti spente (*dark fiber*) e illuminate, di impianti, centrali e reti di telecomunicazioni fissi e/o mobili, consentendone anche le interconnessioni tra la propria rete e quella di altri operatori, in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti, collegamenti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili in proprio e/o per conto terzi.

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

15) la gestione, fornitura e promozione commerciale di servizi di telecomunicazioni, ivi compreso servizi di Internet, e commerciale, e ogni altro servizio di telematica e telecomunicazione, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle dinanzi indicate, comprese quelle afferenti al settore delle comunicazioni, della telematica, dell'informatica, dei servizi multimediali ed interattivi.

16) progettazione, costruzione, organizzazione e gestione di opere e servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;

17) la gestione di ogni altro servizio pubblico locale connesso, correlato o attinente quelli indicati nei punti precedenti.

La società assume, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa rivolta al risparmio, al rinnovo delle risorse e della valorizzazione del patrimonio Idrico.

La società informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o mediante appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerentemente con le norme di legge; la gestione dei servizi e delle attività affidati dai soci alla società, nonché di altri servizi ed attività eventualmente acquisiti dalla società sul mercato avverrà coerentemente con quanto al comma precedente.

La società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati direttamente (c.d. "in house") e comunque nell'ambito territoriale della società di gestione del servizio idrico integrato.

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: Ad oggi il Comune di Ponte San Pietro non ha affidato servizi. Con Unica Servizi SPA l'unico contratto sottoscritto con la stessa società, dalla costituzione, è il contratto avente ad oggetto la concessione d'uso di tetti relativi ad edifici comunali per l'installazione di impianti fotovoltaici. Contratto poi ceduto da Unica Servizi Spa alla controllata Hservizi Spa.

CAPITALE SOCIALE: Euro 48.679.812,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': Unica Servizi Spa è una società interamente pubblica i cui soci sono: Hidrogest (quota 0,2465%) oltre a 27 Comuni della Provincia di Bergamo (compreso Ponte San Pietro) oltre al Comune di Osnago (Prov. Di Lecco) che complessivamente detengono le restanti quote pari al 99,7535% del capitale sociale.

NUMERO DI SOCIETA' CONTROLLATE: 2 (Hservizi Spa e Linea Servizi Srl)

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: Il Comune di Ponte San Pietro detiene una partecipazione diretta del 10,39% (5.058.729 azioni ordinarie per un valore nominale di 5.058.729,00 Euro);

La Società detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- Hidrogest (quota del 70,57%)

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

- Unica Sport Srl (quota del 100 %);

Si ribadisce quanto affermato in sede di revisione straordinaria delle società partecipate anno 2017, e confermato in occasione dei successivi aggiornamenti del piano di razionalizzazione. Di seguito si riportano le principali motivazioni ed azioni da intraprendere.

Nel corso degli ultimi anni la società ha attuato il piano di razionalizzazione deliberato dai soci nel 2017.

Tale piano prevedeva una serie di attività e modifiche finalizzate alla trasformazione di Unica Servizi Spa in holding pura la cui attività è finalizzata al controllo di una società multiservice derivante dal processo di aggregazione di Hidrogest Spa (ora Hservizi Spa) e Linea Servizi Srl (ora Unica Sport Srl);

Per il raggiungimento di tale obiettivo:

- Il 15/11/2019 Hidrogest Spa ha ceduto il ramo del servizio idrico integrato ad Uniacque Spa così come previsto dalla normativa relativa alla costituzione degli ambiti;
- Il 23/12/2019 con atto notaio Armando Santus di Bergamo, Hidrogest Spa ha acquistato il ramo d'azienda di Linea Servizi per un valore di €. 2.100.000,00, ed in particolare l'intero pacchetto di attività svolte dalla medesima società;
- Il 30/12/2019 l'Assemblea dei Soci di Hidrogest Spa ha deliberato il cambio della ragione sociale da Hidrogest spa ad Hservizi Spa;
- Dal 1° gennaio 2020, a seguito delle operazioni sopra indicate, la nuova Società Hservizi ha avviato la gestione di tutte le attività acquisite da Linea Servizi oltre agli impianti fotovoltaici e l'osservatorio ambientale;
- Sempre dal 1° gennaio 2020 Linea Servizi Srl, non ha più alcuna attività da gestire, è rimasta una "scatola vuota" con le sole tre partecipazioni in Sabb, Geco e Anita;
- Nel 2020 è stata approvata la perizia con la quale è stato definito il valore delle quote di Linea Servizi Srl in capo al Comune di Ponte San Pietro (13,33%) e Sotto il Monte (4,33%);
- Nel 2021 è stato sottoscritto l'atto di cessione di tali quote ad Unica Servizi Spa. In forza di tali atti, oggi Unica Servizi Spa è proprietaria del 100% di Linea Servizi Srl.
- In data 6 dicembre 2021, con atto Notaio Santus, Linea Servizi srl è stata trasformata in una Società Sportiva dilettantistica assumendo la nuova denominazione Unica Sport SSD a r..

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

- In data 31 maggio 2022, con atto notaio Santus, la Società sportiva Unica Sport (ex Linea Servizi Srl) trasferisce alla propria Holding (Unica Servizi Spa) le partecipazioni in Anita, G.eco e Sabb.

RILEVATO inoltre che

- Con particolare riguardo ad Unica servizi S.p.A., l'odierno assetto della società e del gruppo alla medesima facente capo scaturisce dall'attuazione, in via progressiva, del piano di razionalizzazione concertato tra i Comuni soci e deliberato dall'assemblea dei soci in data 18 luglio 2017;
- In forza di tale piano, si è proceduto all'adeguamento statutario ed organizzativo di Unica servizi S.p.A. al modello dalla holding "pura", avente quale esclusivo oggetto sociale la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali soci, con la concentrazione dei rami operativi in capo alle società Linea Servizi s.r.l. (oggi Unica Sport Srl) e Hidrogest S.p.A. (oggi Hservizi S.p.A.), i cui statuti sono stati improntati al modello "in house", in funzione dell'espletamento di servizi in regime di affidamento diretto, in conformità alle previsioni ed adempimenti di cui agli artt. 5 e 192, D.Lgs. 50/2016;
- In coerenza con la suddetta riorganizzazione, nel corso del 2021, Unica servizi S.p.A. ha acquisito il controllo integrale della allora Linea servizi s.r.l., con l'acquisto delle residue quote dirette dei Comuni di Ponte San Pietro (13,33% del capitale sociale) e di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4,33% del capitale sociale);
- Con particolare riferimento a Linea Servizi s.r.l., in coerenza con gli obiettivi posti nell'ambito della revisione ordinaria approvata con la richiamata deliberazione consiliare del 30 dicembre 2021, l'assemblea straordinaria della società ha, in data 6 dicembre 2021, proceduto ad approvare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento al modello giuridico della società sportiva dilettantistica, nonché all'implementazione del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni indirettamente soci (per il tramite della holding Unica servizi S.p.A.), nonché il mutamento della denominazione sociale in Unica sport società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata in sigla "UNICA SPORT SSD a R.L.";
- Nel corso del corrente anno 2022 si è completato il processo di adeguamento di UNICA SPORT SSD a R.L., con la deliberazione, in sede di assemblea straordinaria tenutasi il 22 marzo 2022, della scissione parziale, a favore della controllante Unica servizi S.p.A., del ramo d'azienda afferente alle partecipazioni societarie in G.eco s.r.l., Sabb S.p.A. ed Anita s.r.l.;

Con riguardo alle suddette partecipazioni trasferite in capo ad Unica servizi S.p.A., si evidenzia che

- La partecipazione del 14,45% nel capitale sociale di G.eco s.r.l., attiene a società mista con socio operativo scelto mediante gara, affidataria della gestione integrata dei rifiuti urbani ed altri connessi servizi ambientali nei territori dei Comuni di Isola bergamasca,

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

- Bassa bergamasca e Val Seriana, che partecipano alla società per il tramite, rispettivamente, di Linea servizi s.r.l., Sabb S.p.A. e Setco holding s.r.l., nell'insieme titolari del 60% del capitale di G.eco s.r.l. e tra di esse vincolate da un patto parasociale finalizzato a coordinare l'esercizio, in ambito societario, delle prerogative di soci pubblici;
- La partecipazione dell'8,944 nel capitale sociale di Sabb S.p.A., attiene a società che oltre a partecipare al capitale di G.eco s.r.l., espleta, direttamente ed indirettamente, servizi di interesse economico generale nell'ambito della gestione dei rifiuti, con particolare riguardo al recupero di materiali inerti da demolizioni (Sabb partecipa anche, per il 49%, a Te.Am S.p.A., società veicolo per la realizzazione e gestione di una discarica di cemento-amianto, costituita nel 2003 con un partner privato, posta in liquidazione nel 2020, dichiarata fallita nel 2021, a causa del definitivo abbandono del progetto di discarica, in conseguenza di contrari pronunciamenti giurisdizionali);
 - la partecipazione del 3,63% nel capitale di Anita s.r.l., attiene a società costituita e partecipata, direttamente ed indirettamente, dai Comuni dell'Isola bergamasca, della Bassa Bergamasca e della Val Seriana, per unire le rispettive partecipazioni e consolidare il controllo pubblico in capo ad Unigas Distribuzione s.r.l., società di gestione della distribuzione locale del gas naturale nei predetti territori a seguito degli adeguamenti gestionali prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. 164/2000, nel corso del 2019 oggetto di una operazione di fusione per incorporazione in Ascopiave S.p.A., già partner privato selezionato con gara della stessa Unigas Distribuzione s.r.l., per effetto della quale Anita s.r.l. è divenuta azionista, nella misura del 3,05% dal capitale sociale, della predetta Ascopiave S.p.A., società a controllo pubblico, quotata in borsa dal 2006, operante nei settori dei servizi a rete, della vendita di energia elettrica e gas naturale, dell'efficientamento energetico e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla quale fa capo la controllata al 100%, Edigas s.r.l., società operativa di gestione alla quale sono state conferite le concessioni locali già nella titolarità di Unigas Distribuzione s.r.l.; Anita s.r.l. è inoltre mera proprietaria delle porzioni di impianti di distribuzione del gas naturale alla medesima conferite dai Comuni soci;

Con particolare riguardo ad Unica servizi S.p.A., si osserva che:

- La partecipazione appare rispondente ai canoni di cui agli artt. 4 e 20 TUSP, poiché all'esito del mutamento ed adeguamento dello statuto societario, la società ad oggi risulta formalmente e di fatto, quale società holding volta esclusivamente al controllo delle partecipazioni, come tale annoverata nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del TUSP (in tal senso, da ultimo, Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nel § 1.7.8 della Relazione 2021 sugli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari, di cui alla deliberazione n. 15/2021);
- Non si ritiene si versi in una delle specifiche ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016; di contro, si considera la partecipazione nella società in questione necessaria, soprattutto posta la strutturazione della medesima quale holding "pura";

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

- Per la stessa società, quale holding, rispetto al requisito del fatturato medio superiore al milione di euro nel triennio precedente, di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), si ritiene non si debba fare riferimento al bilancio della società, proprio in quanto holding pura, ma al bilancio del gruppo e/o delle società operative;
- Le anzidette partecipazioni in G.eco s.r.l., Sabb S.p.A. ed Anita s.r.l., acquisite da Unica servizi S.p.A. per effetto della scissione parziale di UNICA SPORT SSD a R.L., già Linea servizi s.r.l., appaiono conformi agli artt. 4 e 20 del TUSP, trattandosi: (i) nel primo caso, di società mista con socio operativo scelto mediante gara, affidataria della gestione integrata dei rifiuti ed altri connessi servizi ambientali anche per conto e nei territori dei Comuni soci di Unica servizi S.p.A.; (ii) nel secondo caso, di società a sua volta socia di G.eco s.r.l., nonché in concreto operativa nei complementari settori del recupero dei rifiuti costituiti da materiale legnoso e di materiale inerte; (iii) nel terzo caso, di società attraverso la quale i Comuni dell'Isola bergamasca, della Bassa bergamasca e della Val Seriana partecipano ad Ascopiave S.p.A., società a controllo pubblico, quotata in borsa dal 2006, affidataria, con la controllata al 100% Edigas s.r.l., del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei suddetti Comuni, per effetto della fusione per incorporazione di Unigas Distribuzione s.r.l. (come tale rientrante nelle ipotesi speciali di cui all'art. 4, comma 9bis, ed all'art. 26, comma 3, TUSP);

Con particolare riguardo ad Hservizi S.p.A., si osserva che:

- La società agisce secondo il modello "in house", per conto dei Comuni soci (per il tramite dalla holding Unica servizi S.p.A.) ed affidanti, perseguendo economie di scala favorite dall'operatività a livello sovracomunale, nei settori dell'efficientamento energetico, della "gestione calore", della pubblica illuminazione, dei servizi cimiteriali, della gestione di parcheggi pubblici, della gestione di impianti sportivi, della manutenzione di immobili e strade pubbliche, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- In particolare, con riguardo alla tematica ambientale, cura l'attività di monitoraggio delle emissioni nell'ambito dei territori degli enti soci; così, in tal senso, la società ha installato centraline di monitoraggio in diversi comuni soci e intende, in esecuzione di un già stilato Piano operativo, potenziare tale innovativa ed importante attività in favore dei comuni;
- Persiste ed anzi si rafforza l'interesse di questo ente mantenere la partecipazione nella suddetta società, oltre che utile, razionale ed efficiente affidare diversi servizi pubblici locali alla medesima secondo il modello in house, ad oggi impiegato rispetto alle due società operative del gruppo;
- In relazione alla società in questione non sussistono, per quanto esposto, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, fermo restando che nel triennio 2019/2021 Hservizi ha mediamente superato il fatturato di un milione di euro, che la società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori e che ha chiuso in utile i bilanci 2020 e 2019;

Con particolare riferimento, ad UNICA SPORT SSD a R.L. (già Linea Servizi s.r.l.), si osserva che:

- Nel corso del 2021 e del 2022 è stata data concreta attuazione alla razionalizzazione definita dai Comuni indirettamente soci, per il tramite di Unica servizi s.r.l.;
- In specie, con delibera dell'assemblea straordinaria del 6 dicembre 2021, la società ha modificato lo statuto, con l'adeguamento al modello della società sportiva dilettantistica, il conseguente e significativo mutamento della denominazione sociale e l'introduzione di clausole statuarie a presidio dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni affidanti i servizi sportivi, soci indiretti per il tramite di Unica servizi s.r.l.;
- Nel marzo 2022 è stato approvato il progetto di scissione parziale, a favore della capogruppo Unica servizi s.r.l., che ha in tal modo acquisito il ramo d'azienda afferente alle partecipazioni societarie in G.eco s.r.l., Sabb S.p.A. ed Anita s.r.l.;
- Parimenti nel corso del corrente anno 2022 si è dato via al processo di riorganizzazione operativa, con l'avvio, da parte di UNICA SPORT SSD a r.l., dell'esercizio delle attività sportive nell'ambito degli impianti affidati in gestione ad Hservizi S.p.A.;
- Le attività svolte da UNICA SPORT SSD a r.l. rientrano nel paradigma dei servizi pubblici locali, individuabili ed assumibili dagli enti locali, ai sensi dell'art. 112 T.U.EE.LL., come si evince dalla costante giurisprudenza amministrativa (in specie, da ultimo, Consiglio di Stato, 18.8.2021, n. 5915, Sez. V, nonché 28.1.2021, n. 858, sempre della Sez. V);
- Alla luce dell'avvio della nuova operatività di UNICA SPORT SSD a R.L. i parametri relativi al numero di dipendenti, all'entità del fatturato ed ai risultati di bilancio, rispettivamente di cui alle lettere b), d) ed e), dell'art. 20 TUSP, non potranno che essere vagliati ad esito del primo anno di effettiva e piena operatività, ovvero con riferimento all'esercizio 2023, fermo restando che appaiono invece già fin d'ora assenti le criticità di cui alle restanti lettere dell'art. 20, vista l'inerenza delle attività ai servizi di interesse generale, l'assenza di partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto, il già intervento contenimento dei costi di funzionamento e l'assenza di altre società rispetto alle quali valutare processi di aggregazione, data anche l'estraneità al settore dei servizi a rete.

Oggi quindi, a conclusione del processo di razionalizzazione degli anni precedenti, Unica Servizi Spa, rimane una "holding" pura che detiene:

- Il controllo di Hservizi Spa (70,57%) – società multiservice che svolge diverse attività per conto dei Comuni soci di Unica Servizi Spa
- Il controllo di Unica Sport Srl (100%) – società no profit dedicata alla gestione dei numerosi impianti sportivi presenti nei territori dei Comuni soci di Unica Servizi Spa
- Alla data del 31.12.2021 deteneva partecipazioni indirette, attraverso Unica Sport SSD a r.l., in Geco (14,45%) – Società che gestisce il servizio di igiene urbana e di SABB Spa (8,944%) che ha sua volta detiene il 45% di TE.AM (in liquidazione). Dal 31 maggio 2022, in seguito

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

al trasferimento delle partecipazioni alla holding “Unica Servizi Spa”, tale partecipazione è diretta;

In quanto “holding” pura, sussistono le condizioni, i presupposti, i requisiti e le ipotesi previste dalle norme vigenti in materia di società partecipate, pertanto si conferma la partecipazione.

UNIACQUE SPA

Dati della Società

SEDE LEGALE: via Ermete Novelli, 11 –24122 Bergamo

DATA DI COSTITUZIONE: 20.03.2006

FORMA GIURIDICA: Società per Azioni

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03299640163

NUMERO REA: BG -366188

INIZIO ATTIVITA': 27.03.2006

DURATA: SINO AL 31 dicembre 2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE:

Cod. ATECORI 36 -raccolta, trattamento e fornitura di acqua.

Cod. ATECORI 37 –gestione delle reti fognarie

Attività esercitata: Gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili e non potabili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: gestione del servizio idrico integrato (acquedotto – fognatura – depurazione);

CAPITALE SOCIALE: Euro 2.040.000,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': Uniacque Spa è una società interamente pubblica i cui soci sono: Amministrazione provinciale di Bergamo (quota 7,1683%) oltre a 225 Comuni della Provincia di Bergamo ricompresi nell'ATO (compreso Ponte San Pietro) che complessivamente detengono le restanti quote pari al 92,8317% del capitale sociale.

NUMERO DI SOCIETA' CONTROLLATE: 0

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: Uniacque S.P.A. è una Società partecipata da tutti i Comuni dell'ATO della Provincia di Bergamo e dalla Provincia stessa.



SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

Il Comune di Ponte San Pietro detiene una partecipazione diretta del 0,94% (19.176 azioni ordinarie per un valore nominale di 19.176,00 Euro);
La Società, a sua volta, detiene la partecipazione del 1% al capitale sociale di Ingegnerie Toscane Srl. Partecipa inoltre con la quota del 15% nella "Water Alliance".

Scelte operative:

La società gestisce servizi d'interesse generale ed è stata individuato dall'A.T.O. della Provincia di Bergamo come gestore unico del servizio idrico integrato, coerentemente con le disposizioni del D.lgs. 152/2006 e della legislazione regionale in materia.

Dal 16.11.2019 ha acquisito da Hidrogest Spa la gestione del servizio idrico integrato (ramo acquedotto e fognatura) compreso Ponte San Pietro.

Dal 1° gennaio 2021, in seguito alla approvazione del Consiglio Comunale ed alla sottoscrizione del verbale di consegna, anche il ramo fognatura, sino ad allora gestito in economia dal Comune, è stato ceduto ad Uniacque.

L'indirizzo è quindi quello di mantenere la partecipazione.

Il mantenimento della partecipazione comunale in Uniacque S.p.a. è in linea con i principi ispiratori della legge n.244/07, in quanto partecipazione dovuta per legge.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (affidatarie di servizi da parte del Comune di Ponte San Pietro)

HSERVIZI SPA

Dati della Società

SEDE LEGALE: via Privata Bernasconi, 13 –24039 Sotto il Monte (BG)

FORMA GIURIDICA: Società per Azioni

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03071180164

NUMERO REA: BG -346940

INIZIO ATTIVITA': 02.10.2003 (Hidrogest Spa) – 30.12.2019 (Hservizi Spa)

DURATA: SINO AL 31 dicembre 2051

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: Hservizi Spa (società indirettamente partecipata dal Comune di Ponte San Pietro tramite UNICA SERVIZI SPA) è affidataria diretta (da parte del Comune di Ponte San Pietro) dei seguenti servizi:

- Contratto di servizio denominato "Global Service" relativo a: custodia e manutenzione cimiteri – gestione calore immobili comunali – manutenzione strade - manutenzione edifici comunali. Il contratto scade a maggio 2025;

SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

- Gestione parcheggi a pagamento presenti sul territorio di Ponte San Pietro. Contratto in scadenza nel 2025;
- Gestione impianti fotovoltaici installati sulle coperture di edifici concessi dai Comuni soci (compreso Ponte San Pietro)
- Osservatorio ambientale

Ad Hservizi sono stati affidati anche i seguenti ulteriori servizi:

- Gestione “Centro la Proposta” e del nuovo palazzetto dello sport “PalaPonte”: con deliberazione G.C. 103 del 29/07/2021 si è proceduto ad affidare in via sperimentale e temporanea la gestione del “Centro la Proposta” e del nuovo palazzetto dello sport “PalaPonte” per il periodo 01/09/2021-01/08/2022) con eventuale facoltà di rinnovo per un ulteriore anno (01/09/2022-31/08/2023);
- Gestione Centro Sportivo di Locate: con deliberazione di G.C. n. 109 del 31/05/2018 si è proceduto ad affidare in concessione il servizio di gestione e di manutenzione del Centro Sportivo di Locate per il periodo 22/06/2018 – 21/06/2028.

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: Il Comune di Ponte San Pietro detiene una partecipazione indiretta in Hservizi Spa tramite la Holding unica Servizi Spa che detiene il 70,57% del capitale di Hidrogest Spa;
La Società Hservizi Spa a sua volta detiene la partecipazioni diretta in Unica Servizi S.p.A. con la quota dello 0,246% del capitale sociale.

Considerazioni:

In seguito alla cessione delle attività attinenti al ciclo integrato dell'acqua ad Uniacque Spa ed alla attuazione del processo di razionalizzazione deliberato dai soci di Unica Servizi Spa nel 2017, Hservizi, dal 1° gennaio 2020, ha avviato la gestione di tutte le attività acquisite da Linea Servizi Srl oltre agli impianti fotovoltaici e l'osservatorio ambientale.

L'obiettivo per il futuro è quello proseguire nella gestione dei contratti di servizio (affidamenti in house) già sottoscritti con alcuni Comuni soci oltre che di migliorare la propria organizzazione ed offerta in termini di servizi, per diventare la società multiservice al servizio dei Comuni soci.

L'indirizzo è quindi quello di mantenere la partecipazione indiretta nell'ottica della gestione in house dei servizi ad oggi affidati poiché il mantenimento della partecipazione comunale in Hservizi Spa tramite la holding Unica Servizi Spa è in linea e rispetta i principi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs 175/2016).

7 - G.ECO SRL

Dati della Società

SEDE LEGALE: Viale Cesare Battisti, 8 –24047 Treviglio (Bg)

DATA DI COSTITUZIONE: 31/08/2011

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03772140160

NUMERO REA: BG -407135

INIZIO ATTIVITA': 10 ottobre 2011

DURATA: 23 dicembre2050

SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE –OGGETTO ATTIVITA': Cod. ATECORI 38.11 -gestione di servizi pubblici locali da rendere prevalentemente a favore dei soggetti pubblici che hanno proceduto alla costituzione della società stessa. La società gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, l'autotrasporto merci (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione di impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente. La società può svolgere attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore ed in generale delle norme in materia di produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali.

SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE: servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti). Il contratto prevede altresì l'incarico per la realizzazione del nuovo centro di raccolta di Ponte San Pietro da realizzarsi in via Marconi sulla base del progetto approvato dal Consiglio Comunale con delibera in data 20 maggio 2015.

CAPITALE SOCIALE: Euro 500.000,00 i.v.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: no

SOCI DELLA SOCIETA': trattasi di una società mista pubblica-privata nella quale il socio privato di minoranza è stato individuato a mezzo gara ad evidenza pubblica. I soci sono:

- SABB SPA -Cod. Fisc. 02209730163 -(partecipazione del 25,086 %)
- SE.T.CO Srl-Cod. Fisc. 02541480162 -(partecipazione del 20,460 %)
- LINEA SERVIZI Srl-Cod. Fisc. 02561600160 -(partecipazione del 14,454 %)
- APRICA Spa(Socio Privato) -Cod. Fisc. 00802250175 -(partecipazione del 40,00 %)



SETTORE II - Servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio
Servizio 2.02.01 Pianificazione e gestione del territorio

PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL CAPITALE SOCIALE: Il Comune di Ponte San Pietro detiene due partecipazioni indirette in G.ECO SRL: partecipazione indiretta di 2° livello tramite Linea Servizi che detiene il 14,45% del capitale di G.ECO Srl e partecipazione di 3° livello tramite SABB S.p.A. che detiene il 25,09% del capitale di G.ECO S.r.l.;

L'oggetto sociale è la gestione del servizio di igiene urbana. Rientra tra le finalità istituzionali dell'ente ai sensi degli artt. 198 e 202 del D.lgs. 152/2006. I vincoli di scopo della società e il processo di costituzione dell'attuale assetto (risultante dall'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato – Aprica S.r.l.) risultano coerenti con le vigenti norme in materia. G.ECO S.r.l. al momento gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio di Ponte San Pietro oltre al centro di raccolta, sulla base di due distinti contratti aventi scadenza nell'anno 2025. La Società rispetta le condizioni previste dalle norme vigenti in materia di società partecipate, si conferma pertanto la partecipazione.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE che non svolgono alcuna attività per conto dell'ente mediante affidamento diretto tramite contratti di servizio

Unica Sport SSD a r.l. – Ascopiave - Ingegnerie Toscane S.r.l. – Water Alliance - SABB Spa – TE-AM Spa.

Queste società al 31.12.2021 non svolgevano alcun servizio per Ponte San Pietro.